

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXIX-ter**
n. 1

RELAZIONE

TRIENNALE SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 116/2009 DEL CONSIGLIO,
DEL 18 DICEMBRE 2008, RELATIVO
ALL'ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI

(Anni 2023-2025)

(Articolo 84, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Presentata dal Ministro della cultura

(GIULI)

Trasmessa alla Presidenza l'11 giugno 2026

PAGINA BIANCA

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO I – Affari europei e internazionali

Oggetto: **RELAZIONE TRIENNALE** (ai sensi dell'art. 84, comma 3, D.lgs. 42/2004) sull'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di circolazione dei beni culturali in Italia e all'estero (Regolamento CE n. 116/2009, Regolamento di esecuzione UE n. 1081/2012).

Periodo di riferimento: **1° gennaio 2023- 31 dicembre 2025**

Indice:

1. Sintesi.....	2
2. Introduzione	2
2.1. Uffici esportazione.....	3
3. Quadro normativo.....	3
3.1. Contesto europeo.....	3
3.2. Contesto nazionale.....	5
3.2 <i>bis</i> Procedimenti previsti dal Codice.....	5
3.3 Contesto internazionale	6
4. Attuazione della normativa	7
4.1 Circolazione internazionale dei beni culturali nel triennio	7
4.2 Dati.....	7
4.3 Commento ai dati.....	8
4.4 Attività di vigilanza e controllo.....	9
5. Sanzioni.....	10
Conclusioni.....	11

1. Sintesi

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito anche "Codice"), ed è trasmessa alla Commissione Europea allo scopo di illustrare le modalità di attuazione, nel triennio considerato, della normativa unionale e nazionale in materia di circolazione internazionale dei beni culturali nel triennio considerato, con riferimento all'applicazione del **Regolamento (CE) n. 116/2009** e del **Regolamento (UE) n. 1081/2012**.

2. Introduzione

La tutela della circolazione dei beni culturali rientra nella competenza del Ministero della cultura, che esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza attraverso i propri Dipartimenti, le Direzioni generali afferenti e le Soprintendenze territoriali. In particolare, sono coinvolte le seguenti strutture con i relativi compiti:

- **Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale (DiT):** coordinamento generale delle politiche di tutela del patrimonio culturale; indirizzo e vigilanza sulle attività di salvaguardia, protezione e conservazione dei beni culturali;
 - **Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP):** tutela dei beni archeologici, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demo-etnoantropologici, nonché dei beni architettonici e del paesaggio; coordinamento giuridico-amministrativo degli Uffici Esportazione; gestione e supervisione della piattaforma SUE (Sistema Informativo Uffici Esportazione); adozione di circolari, linee guida e indirizzi interpretativi; supporto tecnico-scientifico agli uffici del Ministero; atti connessi al recupero di beni illecitamente esportati;
 - **Direzione Generale Archivi (DG Archivi):** tutela e valorizzazione dei beni archivistici; valutazione del pregio, rarità e valore documentale di fondi, archivi familiari, corrispondenze, manoscritti e atti storici; rilascio dei nulla osta alla movimentazione ed esportazione di beni archivistici;
- **Dipartimento per l'Amministrazione Generale (DiaG):** supporto giuridico-amministrativo alle Direzioni generali nelle procedure di autorizzazione e controllo, incluse quelle relative alla circolazione internazionale dei beni culturali;
 - **Direzione Generale Affari Europei e Internazionali (DG AEI):** Autorità centrale designata ai sensi della Direttiva 2014/60/UE, con funzione di accesso e monitoraggio del sistema IMI; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti con le istituzioni europee e internazionali; attuazione e monitoraggio della normativa UE in materia di restituzione e circolazione dei beni culturali; raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati provenienti dalle altre strutture, necessari ai fini delle varie relazioni ai sensi dell'art. 84 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- **Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (DiVa):** cura e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura statali, coordinamento del sistema museale nazionale per l'adeguamento agli standard internazionali;

- **Direzione Generale Musei (DG Musei):** coordinamento delle politiche di gestione, fruizione e comunicazione dei musei statali; rilascio delle autorizzazioni e supervisione dei prestiti museali per mostre in Italia e all'estero.
- **Dipartimento per le Attività Culturali (DiAC):** promozione e valorizzazione dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea e dell'architettura. Inoltre, favorisce la diffusione del libro, lo sviluppo dei servizi bibliotecari e la tutela, gestione e valorizzazione delle biblioteche statali e del patrimonio librario;
 - **Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali (DG Biblioteche):** funzioni relative alle biblioteche pubbliche statali e ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela dei beni librari e bibliografici; esame e controllo sulla circolazione di volumi antichi, edizioni rare, collezioni librarie, carteggi e materiali bibliografici di particolare pregio.

2.1 Gli Uffici Esportazione.

Gli Uffici Esportazione, istituiti presso determinate Soprintendenze, costituiscono il presidio principale del sistema e svolgono un ruolo fondamentale per il controllo sulla circolazione e ricevono e istruiscono: le richieste di Attestato di Libera Circolazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (tra cui le D50 e le DVAL); valutano la sussistenza dell'interesse culturale del bene e ne denegano l'uscita, ove rilevano la presenza del già menzionato interesse, avviando contestualmente il procedimento di dichiarazione di interesse culturale; rilasciano le licenze di esportazione.

L'utente è tenuto a espletare le pratiche di importazione/esportazione tramite la piattaforma ufficiale **S.U.E. (Sistema Uffici Esportazione)** del **Ministero della Cultura**, alla quale si deve iscrivere: [SUE - Sistema informativo degli Uffici Esportazione - Ministero della cultura](#).

Gli uffici esportazione di Milano, Torino, Venezia, Roma e Napoli sono stati individuati quali autorità competenti per la convalida delle richieste di registrazione pervenute dagli operatori (nei loro diversi ruoli all'interno del sistema); per il rilascio delle licenze di importazione, in base ai Regolamenti (UE) 2019/880 e 2021/1079.

3. Quadro normativo

Il sistema normativo italiano si fonda sul principio dell'equilibrio tra libertà di circolazione e la tutela del patrimonio culturale, garantendo la protezione dei beni di rilievo storico-artistico e identitario, senza ostacolare la movimentazione lecita per finalità di studio, collezionismo, esposizione, conservazione e mercato.

3.1 Contesto europeo

Il **Regolamento (CE) n. 116/2009**, disciplinante l'esportazione di beni culturali, stabilisce che l'uscita di determinati beni culturali dal territorio doganale dell'Unione Europea sia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione. Tale normativa assicura che le esportazioni siano soggette a controlli uniformi alle frontiere esterne del territorio dell'UE. Nello specifico, nell'Allegato I del regolamento stesso, viene definito l'ambito di applicazione e sono precisate nel dettaglio le categorie di beni culturali interessate, tramite l'individuazione di determinate soglie di età e/o di valore per la maggior parte di esse. Nel contesto storico della creazione di uno spazio unico di

mercato, attraverso l'eliminazione delle barriere e frontiere tra Stati appartenenti all'UE (il mercato interno del 1993), tale atto normativo si pone lo scopo di bilanciare il principio della libera circolazione delle merci con la tutela del patrimonio nazionale. Il Regolamento CE si inserisce in un complesso di norme e strumenti giuridici di ampio respiro idonei a disciplinare la materia della tutela dei beni culturali.

Con riferimento al **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012** della Commissione del 9 novembre 2012 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali verso Paesi terzi, si rappresenta che la Commissione europea ha elaborato la bozza del nuovo atto di esecuzione, che andrà a sostituire l'attuale Regolamento 1081/2012 e che prevede la creazione di un sistema elettronico centralizzato per l'esportazione dei beni culturali verso i Paesi extra unionali denominato "*ECG - export cultural goods*".

La piattaforma europea sull'esportazione- ECG entrerà in produzione a partire da ottobre 2031, pertanto, a decorrere dalla già menzionata data, le licenze di esportazione saranno richieste e rilasciate solo sulla piattaforma europea e la piattaforma nazionale (ad oggi il SUE- Sistema informativo uffici esportazione) continuerà ad essere utilizzata solo per i certificati nazionali. Al momento sono in corso i lavori per l'adozione del nuovo Regolamento di esecuzione.

In materia di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, la **Direttiva 2014/60/UE** disciplina il recupero di qualsiasi bene culturale identificato come parte del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. La Direttiva, inoltre, prevede l'individuazione, per ogni Stato membro, di un'autorità centrale come soggetto attivo nella cooperazione e nello scambio di informazioni sui beni rimossi illegalmente, per mezzo del sistema IMI, una piattaforma di informazione del mercato UE.

Infine, per completezza di analisi, si richiama l'attenzione anche su altri strumenti normativi emanati a livello unionale. A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del **Regolamento (UE) 2019/880** del Parlamento europeo e del Consiglio, è entrato in funzione il sistema europeo per l'importazione di beni culturali (ICG – Import Cultural Goods), relativo all'introduzione e importazione di beni culturali creati o scoperti in Paesi terzi (non UE), con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C dell'Allegato al Regolamento stesso. In altre parole, per le categorie di beni di cui alla parte B dell'allegato, l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea sarà consentito previo ottenimento della licenza di importazione, rilasciata dall'autorità competente (per l'Italia, come già anticipato in precedenza, gli Uffici esportazione di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli) tramite il predetto sistema elettronico ICG. Per i beni di cui alla parte C dell'allegato, l'operatore dovrà presentare sul sistema ICG, una dichiarazione dell'importatore. A tale Regolamento, ha fatto seguito il Regolamento di esecuzione della Commissione 2021/1079 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/880. Sul sito web della Direzione generale ABAP è disponibile una pagina dedicata ai Regolamenti europei in materia di importazione:

https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma_icg/.

Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare n. 25/2025 emanata congiuntamente dalla Direzione generale Abap e Archivi (<https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/Circolare-25.2025-Regolamento-UE-2019-880-signed-signed-1.pdf>), e nella circolare 71/2025 della Direzione generale Musei.

3.2 Contesto nazionale

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs.n.42 del 2004) - Capo V (Artt. 64 *bis*- 74) regola la circolazione in ambito internazionale ponendo *in primis*, i principi in materia di circolazione internazionale (sezione I); in secondo luogo, disciplina l'uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (sezione I *Bis*); infine, prevede le disposizioni relative all'esportazione dall' UE (sezione II).

I principi generali sulla circolazione internazionale, contenuti nell'art.64 bis e specificati negli articoli successivi dal punto di vista applicativo, sono stati statuiti dal Legislatore a presidio dell'integrità del patrimonio culturale al fine di contrastare il rischio della frammentazione, dispersione e sottrazione dei beni di rilevanza storica e artistica in e da Stati esteri.

L'insieme di norme contenute nel Codice, disciplinanti l'uscita e l'ingresso dal territorio nazionale (Sezione I-*bis*), prevedono un sistema di autorizzazioni (attestati di libera circolazione, licenze di esportazione) rilasciate dal Ministero della Cultura tramite i competenti uffici esportazione. A seguito della riforma del 2017, sono state introdotte le dichiarazioni per i beni tra i 50 e 70 anni e frutto di autore non più vivente (D50), nonché le dichiarazioni di valore per i beni che sono opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, il cui valore è inferiore ad euro 13.500 (DVAL), fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice dei beni culturali.

3.2.1 Procedimenti previsti dal Codice

Nel dettaglio, si elencano a seguire le tipologie di procedimenti oggetto di disciplina del Codice, in materia di circolazione:

- **Uscita definitiva (art. 65):** è soggetta ad autorizzazione (attestato di libera circolazione, rilasciato in base all'art. 68 del Codice) l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
 - 1) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;
 - 2) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
 - 3) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

- 1) delle cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del Codice;
- 2) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.

In tali casi, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione;

- **uscita temporanea (artt. 66-67):** è consentita per mostre, restauri o studi, previa autorizzazione ministeriale. L'autorizzazione stabilisce tempi e modalità di rientro. L'utente

deve inoltre ottenere l'attestato di libera circolazione temporanea e/o una licenza di esportazione temporanea. Si veda, in tal senso, anche l'art. 71 del Codice;

- **acquisto coattivo (art. 70):** consente alla Direzione generale competente per materia, nell'ambito del procedimento di esportazione, di acquistare un bene culturale di proprietà privata, per il quale è stata presentata la domanda di rilascio dell'attestato di libera circolazione;
- **ingresso nel territorio nazionale (art. 72):** la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'art. 65, comma 3 del Codice, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. Trattasi di una richiesta facoltativa dell'operatore. I certificati di avvenuta spedizione (CAS) e di avvenuta importazione (CAI) sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati;
- **esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione (art. 74):** la licenza di esportazione è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. Detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo;
- **decreti ministeriali, il n. 537/2017 e il n. 246/2018:** la disciplina del Codice dei beni culturali è stata integrata da due decreti adottati dal Ministero della cultura. Il primo ha introdotto gli indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione. Il secondo disciplina condizioni e modalità per la circolazione internazionale dei beni culturali, tra cui le procedure di ingresso (certificati di ingresso, relativi rinnovi e ri-uscite) e, sul lato dell'esportazione, la dichiarazione per i beni tra 50 e 70 anni (art. 6 del dm 246/2018) e le dichiarazioni di valore per i beni di età superiore ai 70 anni e di valore economico inferiore a 13.500 euro (DVAL).

3.3. Contesto internazionale

Nel quadro della tutela del patrimonio culturale, la dimensione della circolazione internazionale dei beni culturali assume un ruolo centrale. La crescente globalizzazione dei mercati dell'arte rende infatti necessario un coordinamento tra gli ordinamenti giuridici degli Stati al fine di prevenire e contrastare fenomeni di traffico illecito, esportazione clandestina e commercializzazione illegale. Pertanto, si è progressivamente sviluppato un sistema di fonti internazionali multilaterali volto a stabilire principi comuni, obblighi di cooperazione tra Stati e strumenti giuridici per la restituzione e il recupero dei beni illecitamente sottratti.

In tale contesto si collocano alcune convenzioni internazionali fondamentali che disciplinano la prevenzione, la repressione e la restituzione dei beni culturali oggetto di traffico illecito, costituendo un importante riferimento normativo per l'ordinamento italiano. Tale quadro normativo si fonda in particolare su tre strumenti:

- la **Convenzione UNESCO del 1970** *“sui mezzi per vietare e prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali”*, ratificata dall'Italia con L. 873/1975, che impegna gli Stati contraenti alla prevenzione dei traffici illeciti, al controllo

doganale, alla cooperazione per l'individuazione e restituzione dei beni esportati in violazione delle leggi interne;

- la **Convenzione UNIDROIT del 1995** sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, ratificata con L. 213/1999, che introduce un sistema civilistico avanzato per la restituzione dei beni rubati e il ritorno dei beni illecitamente esportati, basato sulla nozione di “dovuta diligenza” del possessore e su termini di prescrizione più favorevoli allo Stato di origine;
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa** sui reati relativi ai beni culturali, adottata a **Nicosia** nel 2017 e ratificata dall'Italia con L. 6/2022, che introduce una tipizzazione penale specifica dei reati connessi al traffico illecito di beni culturali (scavo clandestino, esportazione illecita, commercio illegale, distruzione intenzionale del patrimonio).

4. Attuazione della normativa

Il quadro normativo nazionale e internazionale che disciplina la circolazione dei beni culturali trova concreta applicazione nell'attività amministrativa svolta dalle autorità competenti, chiamate a garantire un equilibrio tra le esigenze di tutela del patrimonio e quelle di promozione della cooperazione culturale internazionale.

L'attuazione della normativa si realizza attraverso procedure di controllo, autorizzazione e monitoraggio dei movimenti dei beni culturali, nonché mediante attività di coordinamento tra le diverse strutture dell'amministrazione coinvolte.

L'analisi dei dati relativi alla circolazione internazionale dei beni culturali, nel periodo di riferimento, consente di valutare l'effettiva operatività degli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento e di individuare le principali tendenze che caratterizzano la movimentazione dei beni, con particolare riguardo alle dinamiche legate agli scambi culturali, ai prestiti per mostre e alle collaborazioni tra istituzioni museali.

In questa prospettiva, i paragrafi che seguono illustrano i principali elementi emersi dall'attività amministrativa svolta nel triennio considerato e i dati raccolti ai fini della relazione annuale prevista dalla normativa vigente.

4.1 Circolazione internazionale dei beni culturali nel triennio

La movimentazione ha riguardato:

- opere d'arte antiche e moderne;
- oggetti di collezionismo storico-artistico;
- materiali archivistici e documentari;
- fondi e raccolte librerie.

4.2 Dati

I dati si riferiscono al triennio indicato nel periodo di riferimento, precisando che sono stati raccolti sentiti i competenti Dipartimenti e direzioni generali, da parte della Direzione generale affari europei in veste di ufficio di coordinamento in materia.

Tipologia di atto	Ufficio competente	n. atti anno 2023	n. atti anno 2024	n. atti anno 2025	Totale atti triennio
Attestati di libera circolazione (ALC)	DG ABAP: Uffici Esportazione	2069	3280	3175	8524
Dichiarazioni sostitutive (D50)	DG ABAP: Uffici Esportazione	4123	5164	5648	9287
Dichiarazioni di valore (DVAL)	DG ABAP: Uffici Esportazione	9584	1916	20392	31892
Licenze di esportazione (LED/LET)	DG ABAP: Uffici Esportazione	450	988	940	2378
Autorizzazioni per uscite temporanee	DG ABAP: Uffici Esportazione	1246	970	262	2478
	DG Biblioteche e Istituti culturali	34	124	46	204
	DG Archivi	21	34	31	86
	DG Musei	192	149	190	531
Acquisti coattivi all'esportazione	DG ABAP: Uffici Esportazione	27	37	22	86
	DG Biblioteche e Istituti culturali	26	32	26	84
Dinieghi all'esportazione	DG ABAP: Uffici Esportazione	31	52	46	129
Certificati di Avvenuta Importazione (CAI)	DG ABAP: Uffici Esportazione	149	253	1212	1614
Certificati di Avvenuta Spedizione (CAS)	DG ABAP: Uffici Esportazione	237	1343	1370	2950
Autocertificazioni per arte contemporanea (AAC)	DG ABAP: Uffici Esportazione	19615	46440	25230	91285

4.3 Commento ai dati

L'analisi dei dati relativi al triennio evidenzia un'intensa attività amministrativa connessa alla circolazione internazionale dei beni culturali, con una significativa prevalenza delle procedure di controllo e certificazione gestite dagli Uffici esportazione della Direzione generale ABAP.

- **Attestati di libera circolazione (ALC)** – Nel corso del triennio, gli Uffici Esportazione della DG ABAP hanno rilasciato 8.524 attestati (su un totale di 8.823 richieste) consentendone l'uscita dal territorio nazionale dei beni oggetto della richiesta. Gli ALC mostrano un andamento sostenuto e relativamente stabile nel periodo, segno della costante attività di verifica svolta dall'amministrazione ai fini dell'uscita definitiva dei beni dal territorio nazionale.
- **Dichiarazioni sostitutive (D50)** – Sono state presentate 14.935 dichiarazioni per opere di autori non viventi, eseguite da oltre 50 ma meno di 70 anni, per le quali non è richiesto l'attestato di libera circolazione, ma è prevista una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente che deve essere vidimata dall'ufficio esportazione, al fine di uscire legalmente dal territorio nazionale;
- **Dichiarazioni di valore (DVAL)** – Le 31.892 dichiarazioni riguardano oggetti d'arte di oltre 70 anni, di valore inferiore a € 13.500,00, per i quali è ammessa l'uscita previa presentazione di un'autodichiarazione che deve essere vidimata dall'ufficio esportazione, al fine di uscire legalmente dal territorio nazionale. A tal proposito, si evidenzia un incremento particolarmente significativo nel 2025 rispetto agli anni precedenti.
- **Licenze di esportazione (LED/LET)** – Nel periodo di riferimento sono state rilasciate 2.378 licenze di esportazione, conformemente al Regolamento (CE) n. 116/2009, relative a beni che rientrano nelle

categorie oggetto di controllo dell'Unione europea. Si evidenzia, in questo, un andamento in crescita negli anni più recenti, a testimonianza dell'intensificarsi degli scambi internazionali di beni culturali.

- **Autorizzazioni per uscite temporanee** – Sono state emesse complessivamente 2.478 autorizzazioni da parte della DG ABAP per manifestazioni e mostre, cui si aggiungono 204 provvedimenti della DG Biblioteche, 86 della DG Archivi e 531 della DG Musei per un totale di 3.299. I dati mostrano il coinvolgimento di diverse strutture dell'amministrazione (Uffici esportazione della DG ABAP, Direzione generale Musei, Direzione generale Archivi e Direzione generale Biblioteche e istituti culturali), a conferma della natura trasversale delle attività di cooperazione culturale internazionale, spesso connesse alla realizzazione di mostre e iniziative espositive. Dall'esame dei dati relativi ai prestiti internazionali autorizzati nel 2025 emerge un'intensa attività di cooperazione culturale tra istituzioni museali italiane e partner esteri, che riguarda la circolazione dei beni culturali anche verso Paesi extra-UE. I pareri positivi ammontano a 190 prestiti, per un totale di 3.111 opere movimentate, con un valore assicurativo complessivo superiore a 872 milioni di euro. Le destinazioni risultano particolarmente concentrate in Europa e negli Stati Uniti, ma con una presenza significativa anche in Asia, in particolare in Cina e in Giappone, spesso nell'ambito di grandi mostre internazionali o iniziative di diplomazia culturale, come l'Expo di Osaka 2025. I dati evidenziano, inoltre, il ruolo centrale di alcuni grandi istituti museali nazionali – tra cui il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Gallerie degli Uffizi e i Musei Reali di Torino – che contribuiscono in misura rilevante alla partecipazione italiana ai circuiti espositivi internazionali e alla promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero.
- **Acquisti coattivi all'esportazione** – Sono stati effettuati 86 acquisti coattivi da parte della DG ABAP e 84 da parte della DG Biblioteche, in applicazione del diritto di prelazione previsto dal Codice, a tutela dell'interesse pubblico alla conservazione sul territorio nazionale di opere di particolare rilievo. A titolo esemplificativo, si rappresenta che nel corso del 2025 la DG Biblioteche ha esercitato per i propri istituti la facoltà, ai sensi dell'art. 70 del Codice, di acquistare coattivamente n. 70 beni, per un budget complessivo di € 117.121,60.
- **Dinieghi all'esportazione** – Gli Uffici Esportazione hanno emesso 129 dinieghi, in considerazione dell'interesse culturale dei beni proposti per l'uscita, con conseguente avvio del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice.
- **Certificati di Avvenuta Importazione (CAI)** – Sono stati rilasciati 1614 certificati, attestanti la regolare introduzione nel territorio nazionale di beni culturali provenienti da Paesi terzi.
- **Certificati di Avvenuta Spedizione (CAS)** – Nel triennio di riferimento, sono stati rilasciati 2.950 certificati, relativi a spedizioni di beni culturali in Italia da altri Stati membri. In particolare, i certificati di avvenuta spedizione registrano un aumento significativo nel 2024 e nel 2025 rispetto al 2023, segnalando un rafforzamento delle attività di monitoraggio dei movimenti transfrontalieri dei beni.
- **Autocertificazioni per arte contemporanea (AAC)** – Nel periodo considerato, si rileva un numero molto elevato di autocertificazioni per opere di arte contemporanea che rappresentano la quota quantitativamente più consistente degli atti registrati (per un totale di 91.285). Il dato riflette la crescente dinamicità del mercato dell'arte contemporanea e il ricorso diffuso a strumenti di semplificazione amministrativa previsti dalla normativa vigente. In più, si sottolinea, l'introduzione di procedure, sul SUE, più semplificate per l'uscita degli oggetti d'arte, opera di autore vivente o di autore non vivente la cui esecuzione non risalga ad oltre 12 mesi.

Nel complesso, i dati confermano l'intensa attività amministrativa di gestione della circolazione dei beni culturali svolta dall'amministrazione nel periodo considerato, nonché il crescente rilievo delle dinamiche di cooperazione culturale e di mobilità internazionale delle opere.

4.4 Attività di vigilanza e controllo

La vigilanza sulla circolazione ha mantenuto un orientamento preventivo, integrato e multilivello.

- Gli **Uffici Esportazione** hanno effettuato verifiche dirette sui beni, con accertamento della loro natura, stato, attribuzione e provenienza. La Commissione consultiva (art. 68, comma 2, del Codice), a cui gli uffici esportazione trasmettono i verbali delle loro commissioni tecniche, a sua volta garantisce tutela e controllo. La **DG Archivi** e la **DG Biblioteche** hanno esercitato specifiche funzioni di controllo su materiali archivistici, epistolari, fondi librari e manoscritti, adottando valutazioni specialistiche fondate sulla rarità, sull'interesse storico e sulla funzione testimoniale. Le **Dogane** hanno presidiato i punti di uscita terrestri, marittimi e aeroportuali, intercettando tentativi di esportazione illecita e garantendo la corrispondenza materiale tra bene dichiarato e bene trasportato. Il **Comando Carabinieri TPC** ha svolto attività di monitoraggio, intelligence investigativa, contrasto al traffico illecito transnazionale, recupero e cooperazione giudiziaria.
- Particolare attenzione è stata rivolta: ai mercati digitali e piattaforme di aste *online*; ai flussi commerciali ad alta velocità; alle frazioni documentarie disperse; ai beni provenienti da scavi clandestini o dispersioni archivistiche. L'interscambio informativo tra le amministrazioni ha consentito di prevenire sottrazioni, limitare rischi di esportazioni improprie e garantire il rientro dei beni esportati temporaneamente;
- Il **Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali** (di seguito "Comitato"), rinnovato nella sua attuale composizione e nelle sue funzioni con il D.M. n. 456 del 27 dicembre 2022, rappresenta l'organo preposto al coordinamento dell'azione di restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale, nonché delle attività ministeriali di recupero. Lo stesso è composto dai vertici del Ministero della cultura (ne è coordinatore il Capo dell'Ufficio Legislativo) e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (CC TPC), nonché da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Giustizia, dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Desk italiano di Eurojust (Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, con sede a L'Aia) ha analizzato le questioni relative alle domande di restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale, sulla base delle documentazioni e relazioni fornite dagli uffici competenti e dal CC TPC, in relazione a casi che vedano coinvolto lo Stato italiano sia come organismo richiedente, sia come organismo richiesto (artt. 75 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

5. Sanzioni

In materia di sanzioni, l'art. 165 del Codice punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali in violazione delle norme di cui agli artt. 65-74 del medesimo Codice, relative alla circolazione internazionale. Rispetto alla disciplina previgente, l'ambito delle condotte rilevanti risulta oggi ampliato.

La dottrina ha evidenziato che, qualora le autorizzazioni prescritte siano state comunque rilasciate, trova applicazione esclusivamente una sanzione amministrativa; la rilevanza penale della condotta sussiste, invece, quando tali provvedimenti non siano mai stati emessi.

A ciò si aggiunge l'art. 166 del Codice, rubricato *"Omessa restituzione di documenti per l'esportazione"*, che prevede una sanzione pecuniaria fino a 620 euro per il mancato adempimento degli obblighi formali richiesti dalla normativa dell'Unione europea in materia di esportazione di beni culturali al di fuori del territorio comunitario. In particolare, è sanzionato il trasferimento dei beni qualora non venga presentato l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal Regolamento (UE) n. 1081/2012.

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 22/2022 ha integrato il **Codice penale** con l'introduzione del Titolo VIII-*bis*, dedicato ai *"Delitti contro il patrimonio culturale"*. Tale intervento legislativo persegue l'obiettivo di sistematizzare in un unico corpo normativo le fattispecie incriminatrici poste a tutela dei beni culturali, in precedenza collocate in modo frammentario all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con specifico riferimento alla circolazione dei beni culturali, tra le nuove disposizioni incriminatrici di particolare rilievo figura l'art. 518-*decies*, che introduce nel nostro ordinamento il reato di importazione illecita di beni culturali, configurando una fattispecie *ad hoc* volta a reprimere l'ingresso nel territorio dello Stato di beni appartenenti al patrimonio culturale di un altro Stato in violazione delle normative di tutela.

Parallelamente, l'art. 518-*undecies* ha riformulato la preesistente figura dell'esportazione illecita di beni culturali, già contemplata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio e un adeguamento sistematico della fattispecie al nuovo impianto codicistico. Tale intervento si colloca nell'ottica di un generale rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale nazionale.

Conclusioni

In conclusione, l'analisi del triennio considerato evidenzia come il sistema italiano di controllo sulla circolazione internazionale dei beni culturali continui a rappresentare un presidio solido e articolato, capace di coniugare in modo equilibrato le esigenze di tutela del patrimonio con la legittima mobilità dei beni per finalità scientifiche, espositive, collezionistiche e di mercato. La costante integrazione tra attività amministrativa, funzioni di vigilanza e cooperazione istituzionale ha contribuito a rafforzare in maniera significativa l'efficacia del sistema pubblico di controllo, consentendo di gestire con efficienza i flussi di movimentazione dei beni culturali e di assicurare un monitoraggio sempre più puntuale delle dinamiche del settore.

Accanto ai risultati conseguiti sul piano interno, nel periodo considerato ha assunto un rilievo crescente la dimensione internazionale dell'azione amministrativa italiana. La partecipazione attiva dell'Italia ai tavoli e ai gruppi di lavoro dell'Unione europea competenti in materia di esportazione, importazione e restituzione dei beni culturali ha consentito di contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti digitali e operativi, tra cui le piattaforme ECG e ICG, nonché alla definizione di standard condivisi per la tracciabilità e la sicurezza della circolazione dei beni culturali.

Parallelamente, il dialogo con gli altri Stati membri attraverso la piattaforma IMI, anche nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, ha favorito una maggiore efficienza delle procedure di

cooperazione amministrativa e ha consentito di rafforzare i meccanismi di individuazione tempestiva dei flussi irregolari.

Tuttavia, l'esperienza applicativa ha evidenziato anche alcuni aspetti critici nell'attuazione della normativa euro-unitaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle piattaforme informatiche introdotte a livello europeo. Tra queste, la piattaforma TRACES, originariamente sviluppata per la gestione delle certificazioni e delle movimentazioni in altri settori e successivamente estesa anche ai beni culturali, presenta ancora alcune criticità operative.

Le difficoltà riguardano, in particolare, la complessità delle verifiche relative all'origine e alla provenienza dei beni, la disomogeneità delle informazioni inserite nel sistema e alcune problematiche applicative connesse all'*Import Control System* (ICG), che richiede un censimento estremamente dettagliato dei beni destinati all'ingresso nel territorio dell'Unione.

A tali problematiche si affianca il crescente fenomeno delle false certificazioni di provenienza, spesso redatte in forma apparentemente professionale ma prive di un reale fondamento documentale, che costituisce uno dei principali fattori di rischio nel mercato internazionale dei beni culturali e rende più complessa l'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal quadro normativo europeo.

In questo contesto, appare fondamentale proseguire e rafforzare le azioni già avviate dall'amministrazione, con particolare riferimento al potenziamento dei processi di digitalizzazione e di interoperabilità tra le piattaforme nazionali ed europee, alla progressiva armonizzazione delle prassi interpretative tra gli Uffici Esportazione e le diverse direzioni generali competenti, nonché al consolidamento delle forme di coordinamento internazionale, sia in ambito multilaterale sia attraverso accordi bilaterali, nei settori della restituzione dei beni culturali, del contrasto al traffico illecito e della regolazione delle esportazioni.

Parallelamente, assume un ruolo sempre più rilevante il monitoraggio dei mercati digitali globali, incluse le piattaforme di vendita *online* e le aste transfrontaliere, che rappresentano oggi uno dei principali canali di circolazione dei beni culturali.

In tale prospettiva, risulta altresì essenziale promuovere un coinvolgimento sempre più strutturato degli operatori del mercato dell'arte – gallerie, case d'asta, antiquari e collezionisti – quale componente fondamentale dell'ecosistema della circolazione culturale e interlocutore privilegiato nelle politiche di prevenzione e di trasparenza del mercato.

La presente relazione riporta, pertanto, un quadro aggiornato, articolato e documentato dell'azione svolta dall'Italia nel settore della circolazione internazionale dei beni culturali, offrendo una ricognizione delle attività amministrative, dei principali sviluppi normativi e delle dinamiche operative caratterizzanti il periodo considerato.

Essa si colloca, inoltre, in una prospettiva di accompagnamento delle prossime evoluzioni normative e digitali a livello europeo e internazionale, che saranno sempre più orientate verso sistemi integrati di tracciabilità, cooperazione amministrativa e gestione digitale delle procedure.

Infine, i dati relativi all'applicazione delle procedure semplificate introdotte per la circolazione delle opere di arte contemporanea, insieme all'elevato numero di autocertificazioni, confermano il forte dinamismo del settore e la necessità di disporre di un sistema normativo flessibile, capace di adattarsi agli andamenti del mercato e di sfruttare appieno le opportunità offerte dagli strumenti digitali.

In questo quadro, il rafforzamento delle infrastrutture amministrative e tecnologiche rappresenta una condizione essenziale per garantire un sistema di controllo sempre più efficace, moderno e coerente con gli standard internazionali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.



190293219970